

CITTA' DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

Approvato

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 07.05.2021

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Poggiardo degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale (Mediazione e Negoziazione Assistita, Arbitrato), sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 per cui si applica integralmente il medesimo Decreto.

ART. 2 - Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: **Giudice di Pace** - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO E SOCIETARIO

Sezione F - CONTENZIOSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Sezione G - PATROCINANTI ALL'ESTERO/ESTERI

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali, di Avviso pubblico sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Lecce. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2021. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- A. Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- B. Godimento dei diritti civili e politici;
- C. Capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- D. Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- E. Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori.
- F. Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle seguenti materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario, Societario e Finanziario e Diritto Internazionale da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.;

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Poggiardo.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4 - Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
- i. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - ii. eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - iii. assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - iv. non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - v. n. codice fiscale e n. partita IVA;
 - vi. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso di esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Poggiardo o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione della C.S. 240/2013 secondo quanto previsto all'art. 2 del citato codice e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.
- f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
- Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. La Giunta Comunale individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

L'affidamento degli incarichi avviene in base alla tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi.

- A. rotazione tra gli iscritti all'Albo
- B. iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 anni per cause di valore superiore a € 20.000,00 e per il patrocinio innanzi al Giudice Amministrativo;
- C. per le Giurisdizioni Superiori è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;

- D. specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- E. foro di competenza della causa da affidare;
- F. casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- G. assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente.

Nei casi di cui al punto F) possono essere affidati incarichi allo stesso professionista qualora ci sia evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. La determinazione dell'incarico deve contenere sintetica motivazione connessa ai criteri suesposti.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Poggiardo, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione della C.S. n. 240/2013, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6. Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

1. l'indicazione del valore della causa;
2. il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai valori tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegata al DM n.55/2014, come disposte nel successivo articolo;
3. obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7;
4. obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto, anche al fine di limitare le spese legali;
5. obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
6. l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato

conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio legale dell'ente;

7. obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
8. obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale e di predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al Responsabile del Servizio Contenzioso in merito alla convenienza o utilità per l'Ente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;
9. garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
10. Il professionista ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse o di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Responsabile del Servizio Contenzioso può revocare l'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.

ART. 7 - Disciplinare di incarico. Corrispettivo. Attività di domiciliazione.

L'incarico si intenderà perfezionato con la sottoscrizione di un disciplinare che codificherà i diritti e gli obblighi del professionista e dovrà espressamente prevedere l'oggetto dell'incarico e la determinazione dei compensi professionali da corrispondere e da computarsi, di norma, secondo quanto disposto dal DM 55/2014 recante "Determinazione dei parametri per la professione forense ai sensi dell'art. 13 co. 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e s.m.i.

Il corrispettivo onorario al professionista non può essere superiore all'importo stabilito dai parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, sia per l'attività stragiudiziale di Mediazione o di Negoziazione assistita o di Arbitrato rivolta all'Ente che per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito delle seguenti percentuali:

- per cause fino a € 5.200,00 riduzione del 10%;
- per cause tra € 5.201,00 e € 52.000,00 riduzione del 40%;
- per cause tra € 52.001,00 ed € 520.000,00 (e per quelle di valore indeterminato) riduzione del 50%;
- per cause di valore superiore ad € 520.000,00 riduzione del 60% sugli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. n.55/2014.

I compensi per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente la causa.

E' liquidata quell'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che rivesta una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima.

In presenza di cause di particolare complessità, onerosità e rilevanza la quantificazione del compenso per l'incarico potrà essere oggetto di revisione per comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate - per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite, è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato mentre sulla quota su cui è caduta la compensazione le competenze spettano nella misura ridotta del 30%.

Nei casi di soccombenza nel giudizio si applicherà una riduzione pari al 20 % sull'importo base al netto delle spese. Nel caso di estinzione del giudizio per perenzione o rinuncia del/dei ricorrenti, si applicherà una riduzione pari al 40% sull'importo base.

Nel caso di abbandono del giudizio da parte del Legale incaricato dall'Ente si applicherà una riduzione del 50% sull'importo base parametrato allo stato di avanzamento della vertenza, salvo a quantificare il maggior danno.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque nei limiti degli importi sopra stabiliti.

Tutte le cifre sopra indicate devono intendersi comprensive di onorari, diritti e spese forfetarie, escluse IVA e CAP. È esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato e riscosso dalla controparte. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico. Il responsabile del Settore interessato provvederà all'impegno della spesa, all'adozione di tutti gli atti consequenziali e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 40% dell'importo presunto indicato in parcella.

Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di euro 1.500,00 non si darà luogo ad acconti.

ART. 8 - Revoca degli incarichi

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico dell'avvocato nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interessi;
- d) ritardi o comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 comma 10.

L'incarico può essere altresì revocato per il venire meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati ad eccezione della lettera e) comma 1, determina altresì la cancellazione dall'elenco comunale degli avvocati.

ART. 9 - Cancellazione dall'elenco

È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

ART. 10 - Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Settore Affari Generali.

ART. 11 - Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Settore Affari Generali, sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento d'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.